

PROCEDURE NEGOZiate: COSA CAMBIA DOPO IL CORRETTIVO - a cura di F. Visconti



Disciplina normativa D.lgs. 36/2023

LIBRO II - DELL'APPALTO

PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

- ▶ **Articolo 48 - Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea**
- ▶ **Articolo 49 - Principio di rotazione degli affidamenti**
- ▶ **Articolo 50 - Procedure per l'affidamento**
- ▶ **Articolo 51 - Commissione giudicatrice**
- ▶ **Articolo 52 - Controllo sul possesso dei requisiti**
- ▶ **Articolo 53 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive**
- ▶ **Articolo 54 - Esclusione automatica delle offerte anomale**
- ▶ **Articolo 55 - Termini dilatori**

Articolo 50, co.2 bis - Procedure per l'affidamento.

AVVISO DI CONSULTAZIONE

Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 209/2024 (il Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici), sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina delle procedure negoziate sotto-soglia, in particolare con l'inserimento del nuovo comma 2-bis all'art. 50 del d.lgs. 36/2023.

1. All'articolo 50, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, **dopo il comma 2**, è inserito il seguente:

«2-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).».

*Riprende l'integrazione dell'art. 1 del Dl 76/2020, introdotta con la legge 120/2020.
Già previsto l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare l'avviso sui propri siti istituzionali.*

📌 Implicazione: l'avvio della procedura negoziata viene ora preceduto da un passaggio necessario e propedeutico rispetto alla pubblicazione dell'avviso a manifestare interesse per la scelta/individuazione dei competitori (della procedura negoziata).

NON CONFONDERE CON LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI
MERCATO DI CUI AGLI ARTT. 77 E 78 DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023

Principali novità introdotte dal Correttivo:

1. Obbligo di pubblicazione dell'avviso di consultazione di mercato

1. Il RUP è ora obbligato a pubblicare sul sito istituzionale della stazione appaltante un avviso di avvio della consultazione del mercato prima di avviare una procedura negoziata sotto-soglia.

2. Tale obbligo rafforza la **pubblicità e la trasparenza** della fase preparatoria della procedura, evitando scelte discrezionali non trasparenti nella selezione degli operatori.

Distinzione tra avviso di consultazione e avviso di manifestazione di interesse

- L'avviso di consultazione serve a informare il mercato e raccogliere eventuali osservazioni o criticità dagli operatori economici del settore.
- L'avviso di manifestazione di interesse, invece, è finalizzato alla selezione degli operatori da invitare alla procedura.

AVVISO DI CONSULTAZIONE

art. 50, co. 2- bis

- ▶ L'avviso in questione ha **funzione di pubblicità-trasparenza** e non va confuso con l'avviso di indagine di mercato che ha, invece, la funzione di ricerca e reperimento degli operatori da invitare alla procedura d'appalto, in alternativa all'utilizzo dell'albo fornitori.
- ▶ **Finalità di questo adempimento:** la collettività degli operatori economici del settore deve essere posta nelle condizioni di poter far pervenire eventuali osservazioni critiche, anche sotto possibili eventuali profili di legittimità, in merito alla scelta operata dal RUP relativa alla decisione di affidare l'appalto mediante una procedura negoziata sotto soglia.

Durata della pubblicazione

- ▶ Il decreto non stabilisce un termine minimo per la pubblicazione dell'avviso.
- ▶ Spetta al RUP valutare una durata congrua, tenendo conto del valore dell'appalto e dell'interesse del mercato.

Possibile pubblicazione sulla BDNC di ANAC

Anche se il decreto non lo impone, sarebbe opportuno garantire una **pubblicazione parallela sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti (BDNC) di ANAC**, per ampliare la platea di operatori potenzialmente interessati.

Considerazioni operative

- ✓ Le Stazioni Appaltanti potrebbero prevedere, nei propri regolamenti interni, una disciplina chiara sulla durata della pubblicazione dell'avviso e sui suoi contenuti.
- ✓ È consigliabile creare una **sezione dedicata sul sito istituzionale**, con link alla trasparenza amministrativa, per agevolare l'accesso agli avvisi.

Queste modifiche mirano a rendere **più trasparente e tracciabile** la selezione degli operatori economici nelle procedure negoziate, evitando scelte arbitrarie e migliorando l'accessibilità delle gare per tutti i potenziali concorrenti.

Contenuto dell'avviso

- ▶ Sebbene la normativa non specifichi dettagliatamente il contenuto dell'avviso, è buona prassi includere:
 - ❑ Descrizione dell'affidamento
 - ❑ Importo stimato
 - ❑ Requisiti richiesti
 - ❑ Modalità di selezione degli OE (manifestazione di interesse, elenco degli OE utilizzato)

Si precisa che il presente avviso non costituisce una manifestazione di interesse e che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati esclusivamente tra quelle inserite nell'elenco degli operatori economici Comune di [NOME ENTE], nel rispetto delle disposizioni previste dal "Regolamento per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvato con Deliberazione di G.C. n. del

Si rammenta che l'iscrizione all'elenco degli operatori economici del Comune di [NOME ENTE] è sempre consentita a tutti gli operatori economici interessati, nei limiti dei requisiti dagli stessi posseduti, accedendo alla Piattaforma certificata ASMECOMM, sezione *Elenchi e qualifiche fornitori* <https://piattaforma.asmecomm.it/>

Impatto sulla decisione a contrarre

- La decisione a contrarre dovrà contenere un **esplicito richiamo** all'avviso di avvio della consultazione, a conferma della sua avvenuta pubblicazione.

Es. Richiamato l'avviso di avvio di consultazione di cui all'art. 50, co.2-bis. del Codice dei contratti, pubblicato sul sito istituzionale..

- Inoltre, dovrà essere attestata **l'assenza di un interesse transfrontaliero certo**, condizione essenziale per l'utilizzo della procedura negoziata.

ART. 48 D.LGS. N. 36 DEL 2023

1. **L'affidamento e l'esecuzione** dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel **rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.**
2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un **interesse transfrontaliero certo**, segue le **procedure ordinarie** di cui alle Parti seguenti del presente Libro.

NELLE PROCEDURE SOPRA SOGLIA L'INTERESSE TRASFRONTALIERO E' PRESUNTO

La previsione tiene conto di quanto stabilito nella lettera della Commissione Europea del 6 aprile 2022, di messa in mora dell'Italia, la quale, occupandosi della disciplina introdotta dai D.L. 76 del 2020 e D.L. 77 del 2021 circa gli affidamenti diretti e procedure negoziate sotto soglia ha ritenuto sussistere un contrasto con i principi europei di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, laddove **non obbliga la stazione appaltante a valutare l'interesse transfrontaliero certo.**

Corte di Giustizia UE, “**spetta in linea di principio all’amministrazione aggiudicatrice interessata valutare, prima di definire le condizioni del bando di appalto, l’eventuale interesse transfrontaliero** di un appalto il cui valore stimato è inferiore alla soglia prevista dalle norme comunitarie, fermo restando che tale valutazione può essere oggetto di controllo giurisdizionale” (Corte di Giustizia, 15 maggio 2008, C. 147/06).

Tuttavia, “**una normativa può certamente stabilire, a livello nazionale o locale, criteri oggettivi che indichino l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo.** Tali criteri potrebbero sostanziarsi, in particolare, nell’importo di una certa consistenza dell’appalto in questione, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori.”

Si potrebbe altresì **escludere l’esistenza di un tale interesse** nel caso, ad esempio, di un **valore economico molto limitato** dell’appalto in questione (v., in tal senso, sentenza 21 luglio 2005, causa C-231/03, Coname, Racc. pag. I-7287, punto 20).

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, 04/04/2019, n. 699/17

VADEMECUM ANAC 2024

Si ricorda preliminarmente che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, c. 2 del D. Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti, prima di procedere ad un eventuale affidamento diretto, **devono verificare se l'appalto in questione abbia un interesse transfrontaliero**, perché, se dovesse verificarsi tale circostanza, si imporrebbe l'utilizzo delle procedure ordinarie e non di quelle semplificate.

Una commessa può presentare interesse transfrontaliero:

- in ragione del suo **valore stimato**;
- in relazione alla **propria tecnicità o all'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri**;
- in **relazione alle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento** (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate);
- tenuto conto **dell'esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie**" (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318).

Ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 48 restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Cosa fare per verificare un interesse transfrontaliero?

Pubblicare una preventiva nota informativa sul sito web.

PUBBLICITA' ADEGUATA

Se non ci sono riscontri da parte di operatori economici stabiliti in altri Paesi Europei, l'Amministrazione potrà procedere con l'applicazione delle disposizioni sotto soglia dando atto nella decisione a contrarre ex art. 17 del Codice dell'assenza di un interesse transfrontaliero proprio per effetto degli esiti della consultazione preventiva.

SE VIENE PUBBLICATA SUL SITO UNA NOTA INFORMATIVA RIVOLTA AGLI OPERATORI ESTERI SI RISPETTA ANCHE IL PRINCIPIO DELL'ART. 3 DEL CODICE OVVERO GARANTIRE L'ACCESSO AL MERCATO.

POSSIBILITA' DI PREDETERMINARE TUTTO CON REGOLAMENTO

Art. 12 Legge n. 241 del 1990

(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono **subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.**
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Articolo 12 del D.Lgs. n. 36 del 2023

Rinvio esterno.

1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:
 - a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

ALLEGATO II.1 ART. 1

3. Le Stazioni Appaltanti **possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:**

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, **anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;**

b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;

c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

ART. 117 COSTITUZIONE: POTERE REGOLAMENTARE

[...]I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

T.A.R. Lombardia, Brescia, II, ord. 07 dicembre 2023, n. 475

Caso

Appalto di lavori € 5.274.599,97 al prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in diretta applicazione dell'art. 54 comma 1 Codice dei Contratti pubblici.

Esclusione automatica di un operatore con ribasso anomalo utilizzando il metodo B contenuto nell'allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte"

Ricorso contro l'esclusione, fondato sulla esistenza di un interesse transfrontaliero che impedirebbe la esclusione automatica delle offerte che si pongono al di sotto della soglia di anomalia individuata attraverso il metodo di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 36/2023

Ordinanza di accoglimento cautelare fondata sul rilievo che:

la valutazione dei profili oggettivi dell'affidamento in esame, quali l'importo, il luogo di esecuzione, le caratteristiche tecniche dell'appalto, non consentono di dedurre, nella presente fase sommaria, la sicura assenza di un interesse transfrontaliero

CARENTE LA MOTIVAZIONE

ART. 49 D.LGS. N. 36 DEL 2023

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione **è vietato** l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui **due consecutivi affidamenti (quello in essere e quello che si andrà ad affidare)** abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico (CPV), oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La stazione appaltante **può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico**. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con **riferimento a ciascuna fascia**, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

Al fine di definire se un affidamento successivo sia relativo allo **stesso settore merceologico**, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi **si utilizza la classificazione delle Categorie merceologiche ovvero il raggruppamento di beni e/o servizi omogenei.**

Lo strumento utilizzato comunemente per definire il settore o categoria merceologica è la Classificazione “Common Procurement Vocabulary” (CPV), ossia il sistema di classificazione europeo sviluppato in ambito Eurostat.

Il CPV è recepito dalle piattaforme certificate e ha una struttura ad albero che prevede livelli di classificazione sempre più specifici:

Divisione (first two digits of the code **XX**000000-Y),

Gruppo (first three digits of the code **XXX**00000-Y)

Classe (first four digits of the code **XXXX**0000-Y.

La Classe si può ulteriormente scomporre.

Il riferimento alle categorie merceologiche non riguarda il livello del CPV corrispondente alle “Divisioni” e ai “Gruppi” bensì al **livello corrispondente alle Classi, indicato dalle prime quattro cifre del codice (XXXX0000- Y).**

Consiglio di Stato Parere n. 361/2018

Possono considerarsi appartenenti a categorie merceologiche diverse, servizi che appartengono a classi diverse (seppure nell’ambito della stessa divisione) del CPV.

Servizi che appartengono alla stessa classe non possono che considerarsi servizi analoghi

Esempio: *servizi informatici*

Categoria Merceologica: 72212000-4 Servizi di programmazione di software applicativi.

Divisione: 7200000-5 *Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software internet e supporto;*

Gruppo 72200000-7 *Programmazione di software e servizi di consulenza;*

Classe 72210000-0 *Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti*

Alla stessa Classe appartengono anche i Servizi di programmazione di software di sistemi e di utente classificati con il CPV 72211000-7 –Servizi di programmazione di software di sistemi e di utente.

Come si può vedere, 72212000-4 e 72211000-7 sono all'interno della stessa, Divisione (identificata dai primi due numeri), dello stesso Gruppo (identificato dai primi tre numeri) e della stessa classe (identificata dai primi quattro numeri). Dunque sono servizi analoghi ai fini dell'applicazione del principio di rotazione.

Se invece prendiamo in considerazione la *Categoria Merceologica:72422000-4 Servizi di programmazione di applicazioni server internet odi intranet*, rispetto a quella 72212000-4 Servizi di programmazione di software applicativi abbiamo la stessa divisione (72), ma un diverso gruppo (724) e una diversa classe.

Dunque i Servizi di programmazione di applicazioni server internet o di intranet (72422000-4) e i Servizi di programmazione di software applicativi (72212000-4), sono categorie merceologiche differenti e non si applica il principio della rotazione.

ART. 49 D.LGS. N. 36 DEL 2023

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, ~~nonché di accurata esecuzione del precedente contratto~~ **previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa**, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

ART. 17 D.LGS. N. 209 DEL 31/12/2024. *(Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CODICE

In **termini innovativi la norma in commento stabilisce** quanto segue:

- **in caso di procedura negoziata il principio di rotazione comporta il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente (comma 2).**

La rotazione si ha, quindi, solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione, escludendo invece dal divieto, coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura negoziata, senza conseguire poi l'aggiudicazione.

(al contrario, le Linee Guida ANAC cit. stabilivano che *«il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento»*).

Si è ritenuto di escludere la rotazione a carico del mero invitato, **poiché in tale ipotesi la contrazione del principio concorrenziale non risulta in alcun modo giustificata dalla necessità di contenere asimmetrie informative a carico del precedente aggiudicatario.**

In casi **debitamente motivati** con riferimento:

- alla **particolare struttura del mercato** e
- alla **riscontrata effettiva assenza di alternative**, nonché
- di **accurata esecuzione del precedente contratto**

l'esecutore uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto (comma 4).

La disposizione, rispetto alla disciplina delle Linee Guida ANAC n. 4, risulta innovativa nella parte in cui, **a determinate condizioni, consente di reinvitare l'uscente alla successiva procedura negoziata mentre, in riferimento agli affidamenti diretti, riproduce sostanzialmente la disciplina di cui al punto 3.7 delle Linee Guida.**

Analogamente a quanto previsto dal citato punto 3.7, è da ritenere che, ai fini della deroga al principio di rotazione, i **requisiti previsti** dal comma 4 dell'art. 49 debbano essere **concorrenti e non alternativi tra loro**;

RATIO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Evitare rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva dalle **informazioni acquisite durante il progresso affidamento**, e perseguire quindi “l’effettiva concorrenza”, garantendo la “turnazione di diversi operatori” nella realizzazione del “medesimo servizio” (Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2022 n.7794; 15 dicembre 2020, n. 8030; id., sez. III, 25 aprile 2020, n. 2654; TAR Lazio, sez. I, 31 marzo 2023 n. 5555).

Il principio di rotazione, in ogni caso, “non ha carattere assoluto, bensì relativo, dato che in caso contrario esso limiterebbe il potere della stazione appaltante di garantire la massima partecipazione alla procedura di gara; si tratta quindi di **un principio servente e strumentale** rispetto a quello della concorrenza, che deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest’ultimo” (TAR Catanzaro, 11 luglio 2023 n. 1019).

Atto del Presidente ANAC del 13 marzo 2024 - fasc.5334

L'Autorità ha chiarito anche che sul **principio di rotazione** si è espressa la giurisprudenza amministrativa, affermando che lo stesso costituisce il **necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata**; esso ha **l'obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l'effettiva concorrenza**, poiché permette la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all'amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (Parere Funz. Cons. 1/2021; cfr anche ex multis Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021 n. 2292, Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2020, n. 2182).

In continuità con la pregressa disciplina, l'art. 49 del d. lgs. 36/2023 impone il rispetto del principio di rotazione nella fase dell'invito al contraente uscente, con lo scopo di evitare che quest'ultimo, forte della conoscenza della prestazione da realizzare acquisita nel precedente contratto, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici.

Si rammenta che secondo l'Autorità il principio di rotazione costituisce un **referimento normativo "inviolabile" del procedimento di affidamento dei contratti sotto soglia e non può essere disatteso, se non nei casi eccezionali ed entro i limiti indicati dall'art. 49, comma 4 del nuovo codice (Parere n. 58 del 15 novembre 2023 Funz. Cons. 58/2023).**

In ogni caso l'art. 49, comma 3 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che la stazione appaltante può, con **apposito regolamento**, ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico.

In tal modo, il principio di rotazione si applicherà solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce;

detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori.

Esempio di articolo del REGOLAMENTO su scelta operatori da invitare: criteri preferenziali

Al fine di applicare il criterio della rotazione per ogni fascia o settore merceologico si terrà conto dei seguenti criteri:

- ✓ *Premialità per le micro, piccole e medie imprese (MPMI)*
- ✓ *Aver eseguito un numero minimo di lavori*
- ✓ *Anni di attività dell'impresa*
- ✓ *Limitazione del subappalto*
- ✓ *Reputazione*
- ✓ *Occupazioni di genere*
- ✓ *Possesso di particolari certificazioni di qualità*
- ✓ *Idoneità operativa nell'ambito territoriale di riferimento*

COMUNICATO DEL PRESIDENTE

del 24 giugno 2024

Chiarimenti in merito al principio di rotazione degli affidamenti

La norma non ripropone, il riferimento ai “tre anni solari” espressamente previsto nelle linee Guida ANAC n. 4, e non indica nemmeno alcun diverso arco temporale, dovendo il contraente uscente di fatto “saltare un turno” (due affidamenti consecutivi) prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa stazione appaltante.

Quanto alle definizioni di “settore merceologico”, “categoria di opere” o “settore di servizi” (rimaste immutate rispetto alla previgente disciplina), può correttamente richiamarsi il criterio della prestazione principale o prevalente, che esclude l’applicazione del principio di rotazione soltanto qualora si ravvisi in concreto una “sostanziale alterità qualitativa” della prestazione oggetto di affidamento (Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 8030/2020).

L'URGENZA E' MOTIVO DI DEROGA?

ANAC, parere del 15/11/2023, n. 58

VISTA la eccezionalità della deroga al principio di rotazione nei casi espressamente indicati dall'art. 49 del d.Lgs. n. 36 del 2023 non appare coerente con tali disposizioni l'affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente sull'esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri, incompatibili con lo svolgimento un'indagine di mercato e di una procedura negoziata.

ART. 49 D.LGS. N. 36 DEL 2023

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti **non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.**

Consiglio di Stato, sez. V, 24 maggio 2021, n. 3999

Aveva già affermato il principio in quanto in tale caso non ricorre la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale, in attuazione del principio di concorrenza, ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, esigenza che non viene in rilievo allorché la stazione appaltante decida di non introdurre alcun sbarramento al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata all'esito dell'indagine di mercato.

ART. 49 D.LGS. N. 36 DEL 2023

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

6. È **comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione** per gli affidamenti diretti di importo inferiore a **5.000 euro**.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le Linee Guida ANAC prevedevano che *«negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente»*.

Si è ritenuto di confermare e, anzi, estendere, tale previsione, che favorisce la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo, stabilendo che *“è comunque consentito derogare alla rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro”*. **In tal modo tale limite viene allineato a quello previsto dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 per il ricorso obbligatorio al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle procedure di acquisto sottosoglia di beni e servizi.**

VADEMECUM ANAC 2024

per gli Affidamenti diretti infra 5.000 euro sono previste ulteriori semplificazioni quali:

- la deroga all'obbligo di ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006);
- la non applicabilità del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49

Articolo 50, co.1 lett. c), d) ed e)- Procedure per l'affidamento.

c) procedura **negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i **lavori** di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di **almeno dieci operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per **lavori** di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, **salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro**; (non più necessaria adeguata motivazione per la scelta delle procedure aperte)

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di **almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di **servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione**, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

Articolo 50 - Procedure per l'affidamento.

2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste **nell'allegato II.1.** Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti **non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.** Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.

ART. 3 CO.4, ALLEGATO II.1

4. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata **secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.** Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti **solo in casi eccezionali** in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

Allegato II.1 Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

- ▶ 1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate [...] **sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici**, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice.
- ▶ 2. La procedura prende avvio con la **determina a contrarre** ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l'indicazione **dell'interesse pubblico che si intende soddisfare**, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, **l'importo massimo** stimato dell'affidamento e la relativa **copertura contabile**, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

- ▶ **Indagini di mercato:** è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.
- ▶ **Elenchi di operatori economici:** In alternativa all'indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all'articolo 1.

Allegato II.1 Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

3. Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, **di un regolamento** in cui sono disciplinate:

- ▶ a) le **modalità di conduzione delle indagini di mercato**, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
- ▶ b) le **modalità di costituzione e revisione dell'elenco** degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
- ▶ c) i **criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.**

Allegato II.1 ART. 2 – Indagini di mercato

1. L'indagine di mercato è **preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento**. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

Il comma 2 disciplina **la pubblicità dell'avviso** per la presentazione delle manifestazioni d'interesse che deve essere effettuata tramite avviso sul sito istituzionale dell'ente e sulla **Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC**. La durata minima ordinaria di tale pubblicazione è fissata in quindici giorni, termine riducibile a cinque giorni nei casi di urgenza motivata in riferimento a ragioni indicate nell'avviso.

Allegato II.1 ART. 3 – Elenchi di operatori economici

1. In **alternativa all'indagine di mercato**, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, **selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 3. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico**, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. **L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.**

L'avviso indica i **requisiti di carattere generale** che gli operatori economici devono possedere, la **modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo** in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli **eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione**, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento e sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

Tipologie di elenchi di operatori economici

▶ Albi ed elenchi interni delle Stazioni Appaltanti

- Le stazioni appaltanti possono **costituire e gestire propri elenchi di operatori economici** ai quali attingere per l'invito alle procedure negoziate.
- Tali elenchi devono rispettare i principi di **trasparenza, rotazione e parità di trattamento**.
- Gli elenchi devono essere **pubblicati e aggiornati periodicamente** sul sito istituzionale della Stazione Appaltante.

▶ **Albo fornitori istituito dalle Centrali di Committenza**

- Gli operatori economici possono essere selezionati dall'albo fornitori delle Centrali di Committenza (es. Consip, Invitalia, soggetti aggregatori regionali, ecc.).
- Le Centrali di Committenza garantiscono una procedura standardizzata di qualificazione degli operatori.

▶ **Elenchi pubblici e BDNC (Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici)**

- Con il correttivo, si rafforza l'uso della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNC) gestita da ANAC, che contiene elenchi di operatori qualificati per tipologia di appalto.
- Questo strumento facilita l'individuazione di operatori economici con requisiti verificati e riduce gli oneri amministrativi per le Stazioni Appaltanti.

VADEMECUM ANAC 2024

Nel caso di istituzione di appositi Elenchi

L'operatore economico:

- **attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva;**
- **è tenuto a informare tempestivamente** la stazione appaltante delle **eventuali variazioni** intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa;

La stazione appaltante:

- **procede alla valutazione delle istanze di iscrizione** nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione;

- **stabilisce le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata** – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco.

Possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA IN SINTESI

Svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo

L'Amministrazione può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, **sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici** nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Con particolare riferimento all'avviso di indagine di mercato:

- viene utilizzato un **avviso pubblico**, assicurando l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua appetibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine, viene pubblicato un avviso sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi e Contratti" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Anac (BDNCP), tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale.
- La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni;
- vengono analizzate le manifestazioni di interesse ricevute [dal RUP o da un Seggio appositamente costituito];
- vengono formalizzati i risultati dell'indagine di mercato.

Con particolare riferimento agli elenchi di operatori economici:

- viene utilizzato un avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, assicurando l'opportuna pubblicità dell'attività.
- viene pubblicato un avviso sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi e Contratti", e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Anac (BDNCP).

L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita **senza limitazioni temporali** oppure con le limitazioni previste nel regolamento.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti richiesti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Con particolare riferimento agli elenchi di operatori economici:

- vengono analizzate le istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un termine maggiore, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute (esempio da regolamento);
- vengono stabilite le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, si provvede alla cancellazione degli operatori che hanno perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco;
- gli elenchi, una volta costituiti, sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante.

Svolgimento del confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati


Vengono invitati a presentare offerta contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati.

L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

Criticità per i Comuni

- ▶ Aggravio tempistiche per le procedure negoziate;
- ▶ Creazione di elenchi qualificati;
- ▶ Gestione elenco operatori economici, e revisioni periodiche.



Soluzioni ASMEL

PIATTAFORMA ASMECOMM

<https://piattaforma.asmecomm.it/>

Sito istituzionale

06/05/2024 12:49

Italiano

Cerca

Accedi

Registrati



ASMECOMM

Procedure di gara ▾ Elenchi e qualifiche fornitori ▾ Altre iniziative e informazioni ▾

Accedi all'area riservata con:

SPID CIE Credenziali

SPID, il **Sistema Pubblico di Identità Digitale**, è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati. Se sei già in possesso di un'identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore. Se non hai ancora un'identità digitale, richiedila ad uno dei gestori.

- [Maggiori informazioni su SPID](#)
- [Non hai SPID?](#)
- [Serve aiuto?](#)



Entra con SPID



Albi fornitori

33



Albi professionisti

15

Avvisi

05/05/2024 Gare e affidamenti

ULTERIORE RINVIO PRESENTAZIONE
OFFERTE

49



Registro Piattaforme Certificate

Dati aggiornati al 15/12/2024 11:00

[Guida alla lettura del Registro delle Piattaforme Certificate](#)

Sezione Piattaforme

Sezione Componenti

Sezione Gestori autorizzati

Sezione Titolari

[Lista componenti per piattaforma](#)

[Lista componenti per piattaforma - aree funzionali](#)

inserisci il testo da ricercare

Esporta ▾

Piattaforma	Descrizione Piattaforma	UUID	Stato	Versione	Gestore
START	Piattaforma e procurement ...	8cfa4d4d-d8e6-5016-868f...	CONFORME	23.0.0	REGIONE TOSCANA
START	Piattaforma e procurement ...	1e17b089-73be-5d81-912...	CONFORME	24.0.0	REGIONE TOSCANA
Start Sanità	Piattaforma e-procurement...	11b6d9ba-e613-5d8c-b5a...	CONFORME	4.1.0	ESTAR
Suite Acquisti Telematici	Acquisti Telematici è l'avanz...	84aa6cfe-f80f-5b61-b9af-...	CONFORME	11	DigitalPA s.r.l.
Traspate	Web application modulare, ...	04fd244e-884a-51c6-8ea...	CONFORME	1.0.0	L&G Solution s.r.l.
Traspate	Web application modulare, ...	b0924a3c-af86-5e3e-a20...	CONFORME	2.0.0	L&G Solution s.r.l.
TS eProcurement	La componente TS eProcure...	df2c9a4a-0950-5ce8-ae44...	CONFORME	5.0.0	TeamSystem S.p.A.
TS eProcurement	La componente TS eProcure...	97e9818b-7eac-5f80-9d7...	CONFORME	4.0.1	TeamSystem S.p.A.
TUTTOGARE PA	La Piattaforma TUTTOGARE...	c8afa0d0-cc3c-5e2d-a9cf-...	CONFORME	3.0.0	STUDIO AMICA SRL
TUTTOGARE PA	La Piattaforma TUTTOGARE...	d57d7df1-ab32-583f-b45a...	CONFORME	4.0.0	ASMEL CONSORTILE SOC. COM
TUTTOGARE PA	Piattaforma per la gestione ...	16f803c8-0e5f-5e60-b788...	CONFORME	4.0.0	STUDIO AMICA SRL
U-BUY	Il servizio E-Procurement d...	618dcab5-54b3-5240-b73...	AVVIATA	24.4.0	CINECA Consorzio Interunivers
U-BUY	Piattaforma di E-Procurem...	87ab4f1b-b6c3-5ad8-a53...	CONFORME	10.0.0	CINECA Consorzio Interunivers

Total Items: 91

Page Size:



1

/ 5



Registro Piattaforme Certificate

Dati aggiornati al 15/12/2024 11:00

[Guida alla lettura del Registro delle Piattaforme Certificate](#)

[Sezione Piattaforme](#)

[Sezione Componenti](#)

[Sezione Gestori autorizzati](#)

[Sezione Titolari](#)

Esporta ▾

Codice IPA	Codice Fiscale Gestore	Gestore	PEC	Indirizzo Sede Legale	Indirizzo Sede Operativa
	12858901007	Pa33 s.r.l.	pa33@legalmail.it	Via della Sforzesca, 1 - 001...	Via Sant'Umile da Bisignano, 1. ▲
	16425051006	BEELIVEIT SRL	BEELIVEIT@LEGALMAIL.IT	VIALE CASTRO PRETORIO 1...	VIALE CASTRO PRETORIO 116
aaric	91022630676	Agenzia regionale dell'Abruz...	direzione@pec.areacom.eu	Via Leonardo da Vinci, 6 - 6...	Via Napoli, 4 - 64018 Tortoret...
acscr	12236141003	ASMEL CONSORTILE SOC. C...	asmelcons@asmepec.it	VIA CARLO CATTANEO 9 21...	VIA G. PORZIO N. 4 ISOLA G1 C
anais	05678721001	Invitalia S.p.A.	invitalia@pec.invitalia.it	Via Calabria 46 00187 Roma	
apr_ra	92033190395	Autorità di Sistema Portual...	port.ravenna@legalmail.it	Via Antico Squero, 31 4812...	Via Antico Squero, 31 48122 R
aspmalo	02443880998	Autorità di Sistema Portual...	segreteria.generale@pec.p...	Palazzo San Giorgio - Via de...	Torre Shipping - Via de Marini 5
aspmlo	91091240118	Autorità di Sistema Portual...	protocollo@pec.adspmarlig...	Via del Molo, 1 - 19126 La S...	Via del Molo, 1 - 19126 La Spe
c_c860	00524380011	COMUNE DI COLLEGNO	posta@cert.comune.collegn...	Piazza del Municipio 1, 100...	Piazza del Municipio 1, 10093,
c_d969	00856930102	Comune di Genova	comunegenova@postemail...	Via Garibaldi, 9 - 16124 Gen...	Via Garibaldi, 9 - 16124 Genov
c_f533	00358330413	COMUNE DI MONTELABBATE	comune@pec.montelabbat...	VIA ROMA 2 - 61025 MONT...	VIA ROMA 2 - 61025 MONTEL
cci	00317740371	CINECA Consorzio Interuniv...	cineca@pec.cineca.it	Via Magnanelli 6/3 40033 -...	Via Magnanelli 6/3 40033 - Ca
cmdrc	80000100802	Città Metropolitana di Reggi...	protocollo@pec.cittametro...	Piazza Italia - 89125 Reggi...	Via Sant'Anna Il Tronco - Reggi

Total Items: 61(Showing Items: 20)

Page Size:

▾

⏪

⏩

2

/ 4

⏪

⏩

ASMEL

**AFFIDAMENTI
CON ASMELE**

- ➔ < € 140.000 € Servizi e Forniture
- ➔ < € 500.000 € Lavori

**AFFIDAMENTI
CON ALTRE SA
QUALIFICATE**

- ➔ > € 140.000 € Servizi e Forniture
- ➔ > € 500.000 € Lavori

**AFFIDAMENTI
DIRETTI**

- ➔ > 5.000€
- ➔ < 5.000€

AFFIDAMENTI CON ASMEL: SERVIZI AUSILIARI E CON ALTRE S.A. QUALIFICATE DELLA RETE ASMEL



Accesso al gestionale
MyAsmecommm

Segnalazione nuova procedura di gara

Segnala nuova scheda gara

Inserimento

Salva In Bozza Invia Esci

Scheda Gara

La procedura verrà assegnata entro 3 giorni lavorativi. Il suddetto termine decorre dall'esito positivo della verifica della posizione amministrativa dell'Ente richiedente. Le procedure non pubblicate nel termine di 365 giorni dall'assegnazione saranno annullate automaticamente.
In caso di ricorso a SA qualificate ai sensi dell'art. 63 co. 9 è necessario inviare Domanda per lo svolgimento della procedura di gara ai sensi dell'art. 62 co. 10 del D.lgs. 36/2023 ed inserire la comunicazione di Accettazione della SA qualificata di svolgimento della procedura di gara. In assenza di risposta entro dieci giorni dalla domanda, la richiesta si intende accolta.

ENTE COMMITTENTE ? ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. ARL

Si

No (servizi ausiliari)

CATEGORIE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (Lavori, Servizi, Forniture, ecc.) *

DENOMINAZIONE APPALTO *

Si

No

- Albanella
- C.U.C. LAGO DI OCCHITO
- C.U.C. Pantelleria, Lampedusa e Ustica
- COMUNITÀ MONTANA TANAGRO - ALTO E MEDIO SELE
- Ripalimosani
- XIX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO L'ARCO

Invio della domanda a S.A. Qualificata della rete Asmel



1 <https://myasmecomm.asmecomm>

 **Ricorso ad Altre SA Qualificate** 

ai sensi dell'art. 62, co. 10 D.LGS. N.36/2023

Altra SA Qualificata	Domanda sensi dell'a... co. 10 del D.lgs. 36/2023	Data di Invio Domanda	Accettazione della Domanda
<input type="text"/>	NO ▾	<input type="text"/>	▾
Albanella	No		No

3 **Attenzione**

Ha già provveduto all'invio della domanda alla Stazione Appaltante Qualificata per lo svolgimento di una procedura di gara, ai sensi dell'art. 62, commi 9 e 10, del d.lgs. 36/2023 ?

4

DOMANDA/ACCETTAZIONE DI DOMANDA di RICORSO A SA QUALIFICATA - PROTOCOLLO:

Domanda ai sensi dellart. 62 co. 10 del D.lgs. 36/2023 *

Selezionare Allegato

(Estensioni consentite: pdf , doc , docx , p7m , csv , xls , zip.
Dimensione massima: 4 MB)

- 1 Dopo aver segnalato la scheda gara, collegarsi a <https://myasmecomm.asmecomm.it/> e selezionare RICORSO AD ALTRE SA QUALIFICATE
- 2 Selezionare la gara (riga verde), scaricare il **Modello word** (già precompilato), inserire i dati mancanti e firmare digitalmente (in pdf, pades o p7m)
- 3 Cliccando su **Modifica** per inviare la domanda cliccare su **NO, DEVO INVIARLA**
- 4 Inserire nello SLOT DOMANDA il file firmato: cliccando su **SALVA** è inviata la pec alla SA Qualificata selezionata nella scheda gara e p.c. anche alla pec del RUP

Servizio di GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Realizzazione di «Elenchi degli operatori economici»

- ▶ Elenchi di operatori gestiti integralmente tramite la PAD ASMECOMM per i soci ASMEL che utilizzano i servizi ausiliari.

ASMEL Consortile supporta l'Ente:

- **Modulistica aggiornata (Bozza regolamento sottosoglia - Avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco OE,..)**
- **Gestione Elenco OE su piattaforma ASMECOMM**
- **Supporto all'invio dell'avviso alla BDNCP;**
- **Verifica (a campione) dei requisiti degli affidatari per importi inferiori a € 40.000**



Grazie per l'attenzione

info@asmecomm.it